



# Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022

A.C. 924

Nota di verifica n. 103  
27 settembre 2023

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	924
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Legambiente
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, nonché eventuali richieste di chiarimento.

## Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<b>Articolo 1:</b> contiene l'oggetto dell'accordo in esame, ossia il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione della pena, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e giusto processo.	La <a href="#">relazione tecnica</a> rappresenta la neutralità finanziaria della disposizione, che possiede natura ordinamentale ed è tesa ad individuare l'oggetto dell'Accordo.

<p><b>Articolo 2:</b> contiene le definizioni relative ai profili giuridici, il significato proprio degli strumenti adottati e delle misure alternative o sostitutive applicate in esecuzione delle decisioni adottate.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> evidenzia la natura ordinamentale e procedurale della disposizione.</p>
<p><b>Articolo 3:</b> descrive la finalità dell'Accordo, volto a favorire la riabilitazione sociale delle persone destinatarie di sentenza di condanna che preveda la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di una misura alternativa alla detenzione, nonché a migliorare il controllo del rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni, riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> rappresenta la natura precettivo-ordinamentale della disposizione e individua i benefici di legge che devono essere eseguiti senza ricorrere ad altri strumenti e formalità nel territorio della Parte esecutrice attraverso la diretta omologazione delle decisioni rese dai giudici dello Stato emittente.</p> <p><u>Per quanto riguarda lo Stato italiano</u>, la RT assicura che la sorveglianza sugli obblighi e le prescrizioni dettate riguardo alle citate misure potrà essere garantita attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto è ipotizzabile prevedere che i <u>cittadini italiani sottoposti a procedimento penale e/o condannati dalle autorità giurisdizionali della Repubblica di San Marino</u> siano un numero esiguo e soprattutto - per quanto riguarda in particolare la detenzione domiciliare e l'accesso alle misure alternative alla detenzione carceraria - che gli stessi possano essere ammessi all'esecuzione presso la loro residenza in Italia o nei luoghi di domicilio dichiarato, mentre si reputa siano residuali e comunque estremamente ridotti, i casi di destinazione presso strutture di accoglienza, che prestano il loro servizio solo secondo l'effettiva disponibilità delle medesime.</p> <p>Nella specie, l'esecuzione della detenzione domiciliare del condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, potrà avvenire nei luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza ovvero di dimora sociale appositamente destinati all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva che sono nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati, nei limiti delle loro disponibilità.</p> <p>Pertanto, secondo la RT si può ragionevolmente sostenere che anche una più ampia richiesta di posti nelle strutture anzidette potrà essere fronteggiata avvalendosi di quelle già esistenti e funzionanti, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p><b>Articolo 4:</b> individua le Autorità centrali ai fini dell'Accordo. Tale ruolo è attribuito, per lo Stato italiano, al Ministero della giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) e, per la Repubblica di San</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non presenta alcun aspetto di rilievo sotto il profilo finanziario, considerato che l'articolazione del Ministero della giustizia menzionata dall'Accordo svolge ordinariamente gli adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione</p>

<p>Marino, alla Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari istituzionali e Giustizia).</p>	<p>giudiziaria internazionale, le attività di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere nonché le attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale.</p>
<p><b>Articolo 5:</b> stabilisce l'ambito di applicazione dall'Accordo, definendo sia l'elenco delle misure cui si estende la disciplina, tanto per la Repubblica italiana che per la Repubblica di San Marino, sia quali siano gli obblighi e le prescrizioni interessate, stabilendo l'estensione della normativa anche ad obblighi e prescrizioni affini.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> evidenzia la speciale disciplina prevista per le misure di messa alla prova ed esperimento probatorio disposte nella fase delle indagini preliminari o del processo, riguardo alla possibilità di reciproca assistenza che le rispettive autorità giudiziarie dei due Stati potranno prestarsi. Per quanto riguarda, inoltre, i profili di carattere economico-finanziario, la relazione tecnica rinvia a quanto riferito in relazione all'articolo 3 nonché alle analoghe disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario realizzata a seguito della delega contenuta nella legge n. 103 del 2017, in quanto compatibili ed applicabili (decreti legislativi 2 ottobre 2018, nn. 123 e 124).</p>
<p><b>Articoli da 6 a 9:</b> riguardano l'<i>iter</i> burocratico e procedurale di trasmissione delle decisioni e il recepimento delle stesse ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le disposizioni citate sono di carattere procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che gli adempimenti collegati alle attività procedurali potranno essere fronteggiati mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Le altre norme dell'Accordo prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'adeguamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e sospensione condizionale alle misure proprie dello Stato di esecuzione (<b>articolo 10</b>);</li> <li>• in tema di doppia incriminazione, l'elenco dei reati che, qualora definiti dalla legge della Parte di emissione con la decisione di applicazione di una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale inferiore ad un anno, determinano il riconoscimento immediato del provvedimento senza alcuna verifica circa la doppia incriminazione del fatto costituente reato, con le relative eccezioni e l'indicazione delle ipotesi di reato non rientranti nell'elenco (<b>articolo 11</b>);</li> <li>• i casi in cui l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione rifiuta il riconoscimento della decisione riguardante l'applicazione delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e della sospensione condizionale della pena, nonché gli obblighi e</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> descrive le norme, mentre per l'articolo 21, concernente il criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, rinvia a quanto sopra esposto sugli articoli 3 e 5 e da 6 a 9.</p> <p>In particolare, dal punto di vista finanziario, la RT rappresenta che trattasi di una serie di disposizioni di carattere ordinamentale-precettivo e/o procedurale che non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività connesse all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, alla conversione delle sanzioni restrittive, all'applicazione della liberazione e sospensione condizionale della pena, sono già espletate a livello istituzionale sia dagli uffici giudiziari (tanto dal personale di magistratura che dal personale amministrativo) sia dalla polizia penitenziaria e dalle altre Forze dell'ordine nell'ambito delle proprie competenze.</p> <p>La RT, pertanto, assicura che, vista l'esiguità del numero dei soggetti destinatari delle misure, la realizzazione delle attività illustrate agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 21 e 25, e i connessi adempimenti, potranno essere fronteggiati attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a</p>

- le prescrizioni in materia di sorveglianza sulle medesime (**articolo 12**);
- il termine dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, per cui la Parte richiedente decide sul riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica all'autorità giudiziaria della Parte richiedente (**articolo 13**);
  - l'esecuzione della decisione secondo la legislazione della Parte di esecuzione che vigila sugli obblighi e le prescrizioni impartite (**articolo 14**);
  - una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, che l'autorità giudiziaria dello stesso Stato di esecuzione sia competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, ivi comprese, le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive, e ne dia immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione (**articoli da 15 a 17**);
  - le cause di estinzione del reato e la cessazione della competenza dello Stato di esecuzione sul riconoscimento delle decisioni giudiziarie con il trasferimento di competenza in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione (**articoli 18 e 19**);
  - le comunicazioni e le consultazioni tra le autorità competenti (**articolo 20**);
  - il criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che esse sono a carico della Parte di esecuzione, eccezion fatta per le attività e gli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione (**articolo 21**);
  - la disciplina del trattamento dei dati personali, per cui viene assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro, garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione (**articolo 22**);
  - che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo quelle che consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione sulla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate (**articolo 23**);

legislazione vigente. In particolare, si fa riferimento alle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero della giustizia – Missione 6 – Programma 1.1 – CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie" che reca uno stanziamento di euro 321.685.776 per l'anno 2023, di euro 318.848.014 per l'anno 2024 e di euro 307.574.335 per l'anno 2025 e Programma 1.3 – CdR Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Azione "Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria" che reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 49.377.249, per l'anno 2024 di euro 49.057.249 e di euro 48.924.146 per l'anno 2025.

Stesso discorso è da rappresentarsi anche riguardo allo scambio delle informazioni tra le autorità giudiziarie e le autorità centrali delle parti interessate, potendosi utilizzare le procedure e le modalità di trasmissione telematica già sviluppate dai competenti uffici delle amministrazioni a ciò deputate, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse iscritte nell'ambito del bilancio del Ministero della giustizia – Missione 6 – Programma 1.4 – CdR Dipartimento degli Affari di giustizia – Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia" che reca uno stanziamento di euro 24.667.481 per l'anno 2023, di euro 22.667.481 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

- che le controversie su interpretazione e applicazione dell'Accordo siano risolte tramite consultazioni tra le Parti (**articolo 24**);
- l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo alle richieste di assistenza giudiziaria, nonché la disciplina transitoria (**articolo 25**).

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 3:</b> stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2016, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (comma 1);</li> <li>• nel caso previsto <u>dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo</u> (richiesta dell'autorità giudiziaria italiana alla autorità giudiziaria della Repubblica di San Marino per la sorveglianza degli obblighi imposti o delle prescrizioni impartite con le decisioni di messa alla prova), l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova (comma 2);</li> <li>• nel caso previsto <u>dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo</u>, (trasmissione della decisione da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione), l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa (comma 3).</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.</p>
<p><b>Articolo 4:</b> prevede una <u>clausola di invarianza finanziaria</u>, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>	

(comma 2) e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, prendendosi atto sia della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, sia di quanto riferito dalla relazione tecnica, che evidenzia, da un lato, il carattere ordinamentale e procedurale di numerose disposizioni dell'Accordo e, dall'altro, il fatto che la realizzazione delle attività e dei connessi adempimenti derivanti dalle altre disposizioni, stante l'esiguità del numero dei soggetti destinatari delle misure, potrà essere fronteggiata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, secondo cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, con riguardo alla formulazione testuale delle disposizioni, non si hanno osservazioni.